

Nozioni introduttive:

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Diritto in senso oggettivo e in senso soggettivo:

Oggettivo: insieme di norme atto a regolare e permettere la convivenza sociale in un determinato contesto. Esso ha lo scopo di regolare gli interessi degli uomini, nonché di prevenire e risolvere i conflitti tra essi quando i loro interessi contrastano in ambiti precostituiti (quali rapporti economici, famiglia, beni, danni, debiti e crediti, contratti, organizzazioni e successioni per causa di morte).

Soggettivo: consiste nell'accezione comune della parola, ove per diritto si intende il potere di azione o pretesa di qualcuno verso qualcun altro.

Caratteristiche del diritto in senso oggettivo:

Storicità: leggi del diritto stabilite da una comunità di persone in una certa epoca, innestate nel tessuto sociale contemporaneo.

Relatività: le norme del diritto sono relative a determinati ambiti.

Precettività: regola i comportamenti che devono essere seguiti.

Coercitività: compito dell'ordinamento è far rispettare le leggi, il diritto contiene i mezzi per farlo.

Generalità: le leggi devono essere riferite a chiunque sottostia nel contesto cui si riferiscono.

Astrattezza: le leggi non possono essere specifiche in modo da escludere possibilità di reato

FONTI DEL DIRITTO (DA SAPERE PERFETTAMENTE):

Art.10 Costituzione; il diritto nazionale si conforma alle norme del diritto internazionale:

- **Principi Costituzionali Europei**
- **Convenzione di Roma dei Diritti dell'Uomo**
- **Trattato Internazionale Europeo (Lisbona 2009)**

Costituzione: insieme delle norme più importanti che abbiamo in Italia alle quali devono uniformarsi tutte le norme di rango inferiore. La Corte Costituzionale si occupa di evitare e risolvere i conflitti delle norme ordinarie con la Costituzione. Può abrogarle o deciderne l'interpretazione.

Art.1 delle preleggi: sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi.

Gerarchia delle leggi:

Costituzione —> Norme ordinarie —> Leggi regionali —> Regolamenti (o fonte secondaria) —> Usi

(civici, hanno rilevanza giuridica se rispettano due requisiti: consuetudine e convinzione che tale comportamento sia doveroso, non perché lo fanno tutti).

Qualsiasi legge scritta, proprio perché generale ed astratta, richiede
l'interpretazione:

È un procedimento logico ineludibile e serve per stabilire se la norma scritta sia o no applicabile al caso concreto. L'interpretazione raggiunge un'importanza quasi superiore a quella della legge stessa.

Art.12: il primo criterio che va attuato è quello di seguire il senso letterale espresso dal significato proprio delle parole MA anche di immedesimarsi nelle intenzioni del legislatore.

Poi, in diritto privato, anche se un caso non ha riscontro preciso in una norma non è possibile non emettere una sentenza la riguardo. Si ricorre quindi a:

- Interpretazione estensiva: utilizzo di una norma somigliante al caso in questione.
- Interpretazione analogica: possibilità di fare un'analogia tra il caso e uno già affrontato.
- Principi generali: concetto vago, ne sono dettati alcuni sulla Costituzione, altri ne troviamo nel CC.
 - Esistono stati in cui **non vi sono leggi scritte** (Inghilterra/Stati Uniti ecc.), i giudici attuano la stessa sentenza del giudice che ha affrontato per primo il caso: ciò elimina l'eccessiva discrezionalità dei giudici, problema italiano che provoca una assoluta incertezza del diritto.

Diritto privato

- **Vacazio Legis:** periodo di **15 giorni** o più tempo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge e la sua entrata in vigore; ciò per dare modo a tutti di prenderne atto.
- **Retroattività:** normalmente la legge civile NON ha effetto retroattivo (<< tempus regit actum >>: **l'atto è regolato dalla legge vigente nel momento in cui viene fatto**).
Nota: l'interpretazione, invece, può essere retroattiva!
- **Giurisprudenza e dottrina (differenze):**
 - La **giurisprudenza** consiste nelle interpretazioni tenute dai giudici sulla legge, i quali danno alla stessa un certo orientamento; nel nostro ordinamento tale orientamento non è vincolante come nei paesi senza leggi scritte, ma possiede un effetto persuasivo sui giudici e i relativi casi successivi.
 - La **dottrina**, invece, è rappresentata dall'insieme degli studiosi del diritto. Ad esempio, tutti i professori universitari, i quali fanno ricerca ma non hanno potere decisionale, scrivono e documentano dando forma alla dottrina della materia.

Parliamo ora del diritto in senso soggettivo.

Il senso soggettivo nel diritto è dato da una delle posizioni giuridiche soggettive.

Quando, tra due o più soggetti, vi è una relazione di tipo giuridico questa dà luogo a delle **posizioni giuridiche soggettive**.

Un rapporto di tipo giuridico vede prevalentemente una figura **attiva** e una **passiva**, quindi:

Diritto, distinguiamo **due categorie**:

- diritti assoluti
- diritti relativi

Questi due diritti hanno differenza tale per cui:

- Il **diritto assoluto** vede il titolare della posizione attiva da una parte, mentre in capo a quella passiva non troviamo una o più persone determinate **ma tutte le persone**, le quali hanno il DOVERE di rispettare il diritto del soggetto attivo (es. io acquisto un posto auto: il titolare del diritto attivo sono io, mentre le persone soggette a questo mio diritto sono TUTTI in quanto NESSUNO può posteggiare in quel luogo; un diritto, mio, che tutti devono rispettare, così come ogni diritto acquisito).
 - Il **diritto relativo**, invece, vede dal lato attivo sempre il soggetto titolare, ma in capo alla posizione passiva vede dei soggetti predeterminati (es. stipulo un contratto con qualcuno per imbiancare casa mia; tale contratto dà OBBLIGO al solo soggetto assunto di effettuare il lavoro, non alla collettività).
- **Facoltà:** per il soggetto attivo è la facoltà di avvalersi di un diritto; per il soggetto passivo è la soggezione, l'obbligo ad effettuare un'azione per garantire il diritto del primo.
 - **Onere:** obbligo di effettuare un'azione per accedere ad un diritto.

- Interesse legittimo: (detto anche diritto affievolito, è una situazione giuridica che nasce, al contrario delle altre, nel diritto pubblico ed amministrativo) studia i contesti nei quali le due parti sono pari, non vi sono prevalenze tra i due e non può essere imposto nulla a nessuno. L'unica facoltà dei due è lamentarsi e costringere a conformarsi chi non si comporta in modo legalmente corretto.

In funzione di cosa vengono ad instaurarsi rapporti tra soggetti, cioè le situazioni giuridiche soggettive?

Distinguiamo tra atti e fatti.

- I **fatti** sono degli eventi che accadono, che possono accadere in quanto naturali o perché si tratta di comportamenti umani (questi ultimi sono da distinguere ancora tra fatti umani leciti e illeciti).
- Gli **atti** invece sono comportamenti necessariamente umani; la differenza è che i fatti sono comportamenti tenuti senza preoccuparsi delle conseguenze giuridiche, mentre gli atti sono comportamenti intenti ad ottenere degli effetti giuridici.

Osserviamo le varie categorie di atti:

- Atti **unilaterali**: atti che si perfezionano (diventano compiuti e completi) con le azioni e la volontà di una persona sola.
- Atti **bilaterali**: atti che si perfezionano con le azioni e la volontà di due persone.
- Atti **collegiali**: atti che si formano a seguito della manifestazione di volontà di un insieme di persone.
- Atti **plurilaterali**: diversi dai collegiali, sono atti che si perfezionano con la manifestazione di volontà di più di due parti, composte da una o più persone.

Prescrizione e **decadenza**, istituti molto simili ma fundamentalmente diversi:

- **PRESCRIZIONE**: è l'estinzione di un diritto dovuta al mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, per un certo periodo di tempo.
Questo succede perché qualcuno vede compressa la propria libertà per garantirlo e non può farlo all'infinito. Essa:
 - I. Inizia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere.
 - II. Può essere sospesa, ossia fare uno stop al cronometro, ogni qualvolta vi siano delle situazioni che non permettano l'esercizio di quel diritto.
 - III. Può essere interrotta manifestando la volontà di esercitare il diritto ed escludendo il dubbio che io voglia o meno esercitarlo; da questo momento riparte daccapo il periodo di prescrizione (questa facoltà va esercitata scritta e non verbalmente).

Abbiamo diversi termini:

- ordinario (10 anni),
- breve (5 anni),
- diritti stradali (2 anni),
- diritti reali (20 anni),
- reddito di lavoro (1 anno),
- pagamento professionisti (3 anni).

Abbiamo vari tipi:

- prescrizione estintiva: che estingue il diritto,
- prescrizione presuntiva: fa presumere che il titolare non abbia interesse a far valere il diritto ma non lo estingue; il diritto può essere ancora fatto valere a condizione che la controparte lo riconosca, in caso contrario il titolare perde il diritto.

➤ La decadenza consiste nella perdita di tale diritto a prescindere dal fatto che esso venga esercitato o meno.

Le finalità dei due sono, alla luce di ciò, diverse.

Soggetti

I soggetti, per il diritto, sono il centro di imputazione nelle situazioni giuridiche soggettive.

Distinguiamo due grandi categorie: persone fisiche ed enti collettivi (versione più precisa di persona giuridica), ovvero tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Persone fisiche:

- capacità giuridica e capacità di agire.

La **CAPACITA' GIURIDICA** si acquisisce al momento della nascita (art. 1), ma si aggiunge che ai concepiti non ancora nati possono spettare diritti, e provoca la titolarità di situazioni giuridiche soggettive e di conseguenza l'acquisizione di un pacchetto di diritti, quali?

Diritti e doveri inviolabili e assoluti dell'uomo (Art. 2):

- diritto alla salute,
- diritto alla dignità,
- alla riservatezza,
- al nome,
- all'immagine,
- all'identità personale (di dare di me stesso l'immagine che voglio), ecc.

CAPACITÀ DI AGIRE:

Si acquisisce al compimento dei 18 anni di età (o nei casi di minori emancipati a 16, ma in questo caso parliamo di minori a cui il giudice ha riconosciuto una spiccata maturità e che possono effettuare alcune azioni da persone con capacità di agire).

Tale capacità si perde normalmente con la morte ma alcuni soggetti, sotto la disposizione di un giudice, **vengono considerati incapaci in tal senso in tre casi** particolari:

- **interdizione**: persona totalmente privata, giudizialmente, della capacità di agire e conseguente nomina di un tutore avente compito di esercitarla totalmente in sue veci;
- **inabilitazione**: la perdita di capacità di agire è limitata; gli rimane ovvero quella per gli atti di ordinaria amministrazione, cioè atti che non comportino una diminuzione del patrimonio o modificazioni significative dello stesso, gli viene inoltre tolta quella per gli atti di straordinaria amministrazione;
- **amministrazione di sostegno**: il giudice, dopo aver intervistato il soggetto ed aver stabilito i punti di forza e debolezza dello stesso, invece di limitargli il potere di agire delibera in modo da conferirgli dei poteri che integrino le abilità che gli mancano.

Vi è un'altra forma di incapacità di agire non giudiziale (ovvero stabilita da un giudice alla fine di un procedimento) e non riguardante casi cronici di malattie:

Sono casi nei quali le persone risultano incapaci per cause "**passaggiere**", come per esempio il caso di una persona ubriaca.

In questo stato passeggero il soggetto agisce in modo sconveniente per sé stesso e tali comportamenti possono essere annullati in sede legale.

Un problema consiste, però, nella difficoltà di stabilire che gli atti compiuti fossero sotto l'incapacità di intendere o volere. La legge stabilisce che se il soggetto riesce a dimostrare di non essere stato incapace di intendere o di volere al momento dell'atto esso può essere annullato:

- nei contratti, se palesemente sconvenienti e vi è malafede dalla controparte.

Luoghi della persona fisica

La residenza: luogo dove, nei registri pubblici, dichiariamo di essere residenti. Questo luogo è giuridicamente rilevante in quanto molti atti devono fare capo alla residenza.

Il domicilio: luogo dove la persona ha stabilito esserci il proprio centro di interesse lavorativo e personale, come l'ufficio. In questo luogo, per esempio, arriva la corrispondenza generale o riguardante un certo ambito in particolare, come l'avvocato o il commercialista.

La dimora: luogo nel quale ci troviamo a stare anche per brevi periodi. È il luogo dove mi trovo a dimorare in ogni momento come, ad esempio, un luogo di vacanza, un albergo ecc.

Parliamo ora degli enti collettivi (meno precisamente persone giuridiche), opposto della persona fisica.

Unione di persone che nasce per perseguire uno scopo diverso da quello singolare delle persone che lo compongono. Il rapporto tra enti collettivi è conflittuale, in quanto soggetti con scopi diversi si uniscono per rappresentare un potere che configge con quello degli altri.

La legislazione concepisce una distinzione tra **società** (buone) ed **enti senza scopo di lucro** (cattive) e premia chi offre trasparenza, ovvero le società:

Il problema fondamentale è sapere a chi fanno capo i debiti; questo perché, a seconda della natura della società, essi possono avere AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, ossia autonomia dei patrimoni dei soci completa rispetto al patrimonio sociale.

I soci possono avere da parte dello Stato tale autonomia solo in caso di trasparenza totale da parte della società. **Gli enti possono non volere tale autonomia in modo da non dover fornire la trasparenza necessaria.**

Questi enti NON sono riconosciuti e NON sono, quindi, persone giuridiche, ma sono comunque enti. Per questo la definizione ente collettivo è più precisa come contrapposizione alle persone fisiche, comprendendo i soggetti che non sono neanche persone giuridiche, cioè questi enti.

(A tal proposito il premio di trasparenza non ha attirato nessuno e ad oggi una quasi totalità degli enti non ha aderito ed ha autonomia imperfetta (s.a.s. ed s.r.l.) finendo per essere di fatto un ente NON riconosciuto per le ragioni di cui sopra).

Esiste però un settore, tra enti ideali ed enti a scopo di lucro: enti collettivi che ne hanno scopo di lucro ne non lo hanno:

Sono enti che rispondono a bisogni di natura economica che però giuridicamente si collocano tra gli enti senza scopo di lucro. Questo avviene perché la categoria degli enti no profit non è definita come qualcosa che abbia una attività particolare. In questo modo si è deciso che ogni ente che non persegue scopo di lucro trova posto tra gli enti no profit, pure se ottiene degli utili dall'attività svolta.

Quello che separa gli enti è così stato definito non più tramite il tipo di attività, ma solo tramite il fine. Se le società si comportano economicamente e guadagnano dall'attività (hanno comunque un utile) ma il fine dell'utile è diverso dalla divisione tra i soci, come le iniziative di beneficenza, allora non potranno essere collocate tra quelle a scopo di lucro.

Entrambi gli enti possono svolgere la stessa identica attività con modalità identica ma con fine differente e trovarsi quindi sotto categorie diverse.

Le differenze di disciplina tra enti riconosciuti e non riconosciuti:

- Libertà dai controlli pubblici, motivo per cui sindacati e partiti preferiscono non essere riconosciuti.
- Autonomia patrimoniale imperfetta: negli enti che non vogliono garantire trasparenza i soci responsabili di debiti insoluti ne devono rispondere col proprio patrimonio personale.
- Mancanza di pubblicità: gli enti non riconosciuti non necessitano di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

La disciplina dei soggetti del diritto, persona fisica:

Ogni individuo umano è soggetto del diritto e si definisce persona fisica.

Tale diritto non è acquisito naturalmente ma in forza della decisione del legislatore. La differenza tra persona fisica e soggetto del diritto è storica e relativa, non assoluta e naturale.

DIRITTI REALI (Proprietà e Diritti Reali Minori)

PROPRIETÀ'

Il diritto privato, un tempo, girava attorno alla **proprietà**.

Ad oggi, la proprietà è oggetto di fuga; si tende ad evitarla e il nostro codice civile oggi riflette questa concezione. Oggi giorno il fulcro del diritto è dato dai contratti di utilizzazione e di ogni altro tipo, grazie ai quali **acquistiamo il godimento di beni di ogni genere senza acquistarne la proprietà**.

- **Problema di Crunch:** le banche non danno più soldi a credito (in prestito):

Come faccio, oggi, a comprare una casa quando nessuno ha i soldi per farlo e le banche non concedono prestiti?

Grazie al contratto **rent to buy**: oggi comincio a pagare un canone di locazione che dopo un determinato periodo di tempo viene imputato a prezzo; pagando la differenza col prezzo totale acquisisco la proprietà della casa.

Modi di acquisto della proprietà: (vige il principio di tipicità)

- **a titolo originario**
- **a titolo derivativo** (contratto o successione).

Art. 832: Il proprietario ha diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo. (IMPARARE A MEMORIA)

Art. 833: divieto per il proprietario di atti che non anno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. (studiare)

Art. 844: limite immissioni e priorità d'uso (studiare).

LA PROPRIETÀ PRIVATA:

I padri costituenti con l'art. 42 della Costituzione mediano tra la spinta comunista dell'est di abolizione della proprietà privata e la concezione storica romana di proprietà privata. Essi concepiscono la proprietà pubblica ma mantengono la proprietà privata.

La proprietà viene quindi attribuita allo Stato, agli enti ma anche al privato. Essa viene limitata alla **funzione sociale della proprietà**, quindi non permette di usarla in modi che urterebbero il contesto.

Art. 43 Cost.: La legge può trasferire la proprietà, originariamente o tramite espropriazione e salvo indennizzo, imprese o categorie di esse che siano di servizio pubblico, di ambito energetico o di monopolio essenziali o di interesse globale.